SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(Nn. 40-42-98-443-583-752-993-A)

RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE CASTELLI)

Comunicata alla Presidenza il 1° marzo 1985

SUI

DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifiche degli articoli 83, 85, 90, 91, 96, 104 e 135 della Costituzione (n. 40)

d'iniziativa del senatore ROMUALDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1983

Modificazioni agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e agli articoli 12 e 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (n. 42)

d'iniziativa dei senatori PERNA, TEDESCO TATÒ, MAFFIOLETTI, MARTORELLI, RICCI e PIERALLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1983

Modificazioni degli articoli 90, 96 e 135 della Costituzione e nuove norme sui procedimenti e sui giudizi d'accusa costituzionali (n. 443)

d'iniziativa dei senatori GUALTIERI, CARTIA, COVI, FERRARA SALUTE, LEOPIZZI, MONDO, PINTO Biagio, ROSSI, VALIANI e VENANZETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 1984

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

Abrogazione dell'articolo 96, modifiche degli articoli 134 e 135 della Costituzione e nuove norme in materia di procedimenti di accusa (n. 583)

d'iniziativa dei senatori MANCINO, RUFFILLI, SAPORITO, PINTO Michele, DI LEMBO, LIPARI, MARTINI, FONTANA, SCOPPOLA, COCO, GALLO, ALIVERTI, DE CINQUE, COLOMBO SVEVO, D'AMELIO, JERVOLINO RUSSO, PAVAN, FIMOGNARI e PADULA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 1984

Norme in materia di procedimenti per i reati ministeriali e modifiche agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione, abrogazione dell'articolo 14 e del secondo comma dell'articolo 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e modifiche agli articoli 12 e 13 della predetta legge (n. 752)

d'iniziativa dei senatori JANNELLI, FABBRI, GARIBALDI, COVATTA, VASSALLI, SCAMARCIO, MARINUCCI MARIANI, DE CATALDO, FRASCA, SCEVAROLLI, BUFFONI, SELLITTI, CASTIGLIONE, BOZZELLO VEROLE, ORCIARI, SPANO Roberto, MASCIADRI, GIUGNI, MURATORE e GRECO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 1984

Modificazione all'articolo 96 della Costituzione (n. 993)

d'iniziativa dei senatori BIGLIA, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, GIANGREGORIO, MARCHIO, MITROTTI, PIROLO, PISTOLESE, POZZO e RASTRELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 1984

E SUL

DISEGNO DI LEGGE

Nuove norme sui procedimenti d'accusa (n. 98)

d'iniziativa dei senatori MALAGODI, BASTIANINI, FIOCCHI, PALUMBO e VALITUTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 AGOSTO 1983

ONOREVOLI SENATORI. — La normativa che, sulla base della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e successive modificazioni, ha disciplinato il giudizio avverso il Capo dello Stato, il Presidente del Consiglio ed i Ministri, dando applicazione all'articolo 96 della Costituzione, è stata oggetto di critiche pressochè unanimi fin dal momento in cui si è presentata la necessità della sua applicazione.

Si può affermare, ricorrendo ad un *understatement*, che, probabilmente, al momento della stesura della legge non ci si erano posti eccessivi problemi di funzionalità del macchinoso sistema, più idoneo a dibattiti politici che ad istruttorie processuali, nella speranza non si verificasse di fatto la necessità di ricorrere alle procedure ipotizzate.

L'evoluzione politica non segue però obbligatoriamente i desideri dei legislatori: dopo un lungo periodo, durante il quale la Commissione inquirente, salvo un episodio isolato, non adempì ad alcuna funzione, se non quella di potenziale deterrente, venne l'epoca dei casi clamorosi che trascinarono, forse a compenso della inattività precedente, la « moda » della denuncia di decine di reati, dei quali unanimemente venne riconosciuta la manifestata infondatezza.

Nei casi aventi « rilevanza obiettiva » (l'espressione non vuole indicare fatti costituenti reato ma solo ipotesi meritevoli di indagine istruttoria) emerse immediatamente l'inidonea scelta del legislatore, che aveva affidato ad un organo politico non solo la decisione (prassi normale in molti ordinamenti) sul promuovimento dell'azione penale quando erano in gioco i supremi interessi della Repubblica, ma persino il potere di indagine istruttoria (che dovrebbe invece rappresentare una fase il più possibile asettica, della procedura tendente alla formulazione del giudizio finale).

Ricordiamo tutti clamorosi processi, con vita sussultoria o, se, si preferisce, da fiume carsico, che si adagiavano in istruttorie penali pluriannuali dopo episodi elettorali, mentre un rinvio di 48 ore alla vigilia del voto aveva scatenato campagne di stampa ed era stato considerato « insabbiamento ».

Rammentiamo, soprattutto, per averle esaminate nei fascicoli degli *affaires* pervenuti al giudizio delle Camere riunite, quali battaglie fossero state disputate per la ammissione o no di prove testimoniali, facendo sorgere il sospetto che alcune decisioni fossero ispirate non a logica giuridica, ma ad una anomala applicazione del post medioevale principio *cuius regio, eius religio.*

Tale « funzionamento » della commissione inquirente non poteva non provocare una perdita di credibilità dell'istituto.

Consequenziali furono le proposte di modifiche, che, per verità, furono generalmente formulate con criteri d'empiria, senza una visione d'insieme, come « tamponi » per un caso isolato, e spesso apparivano un monolito caduto da un altro mondo in un sistema che, sostanzialmente, vi ripugnava. Di fronte alla constatazione che le rettifiche marginali avevano causato discrasie peggiori di quelle alle quali si sperava di porre rimedio, si passò, nella scorsa legislatura, ad un tentativo più organico, che meriterebbe attenta considerazione, se gli atti parlamentari e l'arenamento della proposta, prima dello scioglimento anticipato delle Camere, non facessero sorgere il dubbio che gli ampi consensi fossero il fragile schermo del diffuso desiderio di limitare il tutto ad una elegante esercitazione accademica.

La non stravaganza della supposizione è confermata da fatti concludenti: la presentazione, nella nona legislatura, dei disegni di legge nn. 40, 42, 98, 443, 583, 752, 993 di taglio totalmente diverso (salvo uno solo) e che sono alla base della presente elaborazione.

Negli atti esaminati dalla Commissione affari costituzionali, vi è una quasi generale concordanza nella *pars destruens*, nella critica, spesso serrata ed accalorata al sistema

vigente, ma affiorano radicali contrapposizioni, punti di vista letteralmente opposti, quando si passa alla proposta di un nuovo sistema da sostituire all'antico.

Sarebbe certamente inutile esibizione evidenziare le contraddizioni con un confronto di tipo sinottico fra i diversi disegni di legge, costituzionale e no, che gli onorevoli colleghi trovano in allegato al testo proposto. Basta segnalare, in questa sede, il difficile lavoro della Commissione affari costituzionali, che ha doverosamente tentato la mediazione fra posizioni, che apparivano all'inizio inconciliabili, ed è pervenuta, sia pure con faticoso passaggio attraverso quattro diversi testi « unificati » (ma che certo non hanno potuto unificare tutte le tesi), ad una formulazione approvata a larga maggioranza.

Va precisato, per verità, che sulle diverse norme si sono formate maggioranze variegate e ciò non ha certo giovato alla rigorosa consequenzialità dello schema giuridico.

Il relatore, pur sollecitando l'approvazione del testo che, considerate le posizioni di partenza e l'attuale temperie giuridico-politica, appare di accettabile livello, è il primo ad essere convinto che la Commissione non ha redatto le nuove « tavole » di Hammurabi, destinate a bronzea perennità, e che, già in Assemblea, si potrebbero apportare al testo alcuni ritocchi, atti a migliorare il nuovo ordinamento.

Deve però respingere con fermezza la tesi, da alcuni sostenuta, che una maggioranza estemporanea abbia « assemblato » alcune norme per raggiungere il fine, che Tomasi di Lampedusa, in una nota pagina letteraria, attribuisce al barone Salina.

Il nuovo testo apporta all'attuale sistema modifiche di decisivo valore sul piano politico e, per parafrasare Alain, « tutela il diritto alla contestazione del potere al massimo livello » in misura impensabile quando si varava la pur avanzata Costituzione repubblicana.

Se è vero (e dottrina, pubblicistica, forze politiche lo ripetono da anni) che il più grave difetto dell'esistente sistema è il rendere la maggioranza domina persino dell'accertamento dei fatti, è necessario ammettere che tale assurdo è stato rimosso affidando al giudice ordinario (del quale è tutelata l'imparzialità) la acquisizione della prova.

Se era criticabile (ed anche ciò era stato unanimemente affermato) violare guarentigie poste da intese internazionali e ridurre il dibattimento ad un solo grado, sottraendo la possibilità di appello anche a chi, « laico », non poteva « compensare » con anomale e non formali tutele lo spoglio subito, è indubbio come la nuova norma restauri la legalità.

Se alla pubblica opinione appariva, giustamente, un privilegio del politico l'essere giudicato da un collegio, alla cui elezione aveva contribuito, invece che dal magistrato ordinario, tale *favor* è stato eliminato. Potremmo aggiungere numerose altre osservazioni, ma forse l'esame dell'articolato può, meglio di lunghe dissertazioni, chiarire i criteri adottati dal testo « unificato ».

a) L'articolo 1 interviene sull'articolo 96 della Costituzione repubblicana fissando due princìpi fondamentali:

1) salve le prerogative del Capo dello Stato, il Presidente del Consiglio ed i Ministri sono giudicati dall'autorità giudiziaria ordinaria per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni;

2) le deliberazioni *ad hoc* sono assunte dal Senato della Repubblica.

La prima disposizione accoglie una aspirazione largamente diffusa fra la opinione pubblica, la dottrina, le forze politiche. La seconda supera di fatto la visione di un bicameralismo monocorde, con poteri assolutamente uguali per ciascuna delle due Camere. Tenta altresì di porre rimedio alla impossibilità di adottare decisioni, più meditate di quelle dei « campi di maggio », in una assemblea di mille persone, fra le quali solo una infima parte è riuscita a leggere gli atti del processo.

b) Gli articoli 2 e 3 danno attuazione formale al suaccennato principio della radicale diversità fra il giudizio avverso il Presidente del Consiglio ed i Ministri e quello nei con-

fronti del Presidente della Repubblica (che si svolgerà in modi analoghi agli attuali, salvo l'aumento dei membri della commissione inquirente a ventun parlamentari, al fine di evitare il conferimento, in caso di parità, del doppio voto al presidente). Per garantire, nella formazione dell'inquirente, eguale trattamento alle due Camere, ciascuna procede alla designazione di dieci membri, mentre il ventunesimo, che assume l'incarico di presidente, è nominato d'intesa dai Presidenti dei due rami del Parlamento.

c) L'articolo 4 è norma di diritto sostanziale; consente l'aumento della pena fino ad un terzo, in caso di circostanze che rivelino l'eccezionale gravità del reato; ciò nel presupposto che maggiori poteri implicano più grave colpevolezza in caso di abuso.

d) L'articolo 5 regolamenta la prima struttura essenziale del processo avverso il Presidente del Consiglio od i Ministri. Poichè, in seguito all'approvazione di strettissima misura di un emendamento all'articolo 1, la valutazione preliminare dell'eventuale manifesta infondatezza dell'azione è stata affidata al Senato, si costituisce presso di esso una commissione permanente (anche in questo caso, e per i motivi esposti, di ventuno membri) che rispecchi la proporzione fra i vari gruppi.

Alla commissione devono essere inviati denunce e rapporti concernenti i reati, ai quali fa riferimento l'articolo 96 della Costituzione.

e) In ottemperanza al principio dell'assegnazione ad organo imparziale (che operi con criteri giuridici e non politici) dell'accertamento degli elementi, che possono configurare astrattamente un reato, l'articolo 6 dispone la costituzione presso ciascuna Corte d'appello di una sezione istruttoria composta da tre magistrati, sorteggiati fra tutti i consiglieri all'inizio di ogni anno giudiziario e presieduta dal più anziano nel ruolo. La disposizione si propone di sottoporre il ministro, indiziato di reato, al giudice naturale (dovendosi ritenere tale, per pacifica dottrina e giurisprudenza, quello precostituito per legge); affida all'imparzialità della sorte la scelta dei magistrati, evitando nel contempo che processi di particolare delicatezza siano sottoposti ad un giudice monocratico o di non grande esperienza. Il difficile compito di una istruttoria ai vertici dello Stato è attribuito a giudici che, per aver attinto la posizione di magistrato d'appello, danno l'affidamento che deriva dall'aver dedicato un lungo periodo della propria vita, senza demerito, all'esperienza giudiziaria.

f) Resta fermo il principio che un organo politico debba accertare se vi sia una minima giustificazione al promovimento della azione penale. Il testo dà alla commissione poteri ben minori di quelli che la legislazione vigente conferisce al potere politico in paesi di incontroversa democrazia, ove l'esercizio dell'azione penale non è obbligatorio e dove, in determinati casi e nell'interesse del Paese, è lecito vietare al magistrato, senza fornire alcuna motivazione o giustificazione, di agire. Secondo la previsione del disegno di legge, la commissione parlamentare può deliberare la archiviazione degli atti con la maggioranza dei due terzi; tale *quorum* esige l'assenso di forze politiche estranee, nella normalità dei casi, alla maggioranza di governo; richiede, in sostanza, che almeno una parte della opposizione consideri « la notizia del reato manifestamente infondata ».

Fuori da questa ipotesi, la commissione è tenuta a trasmettere gli atti alla sezione istruttoria, perchè proceda all'indagine nel termine di cinque mesi, prorogabili di altri tre.

La commissione conserva un unico potere: quello di autorizzare la esecuzione di provvedimenti coercitivi o che incidano sulla libertà personale o consistano in perquisizioni; tali autorizzazioni devono essere convalidate dall'assemblea del Senato entro cinque giorni.

g) Svolta, in assoluta libertà e col massimo di imparzialità, la istruttoria, la sezione trasmette alla commissione parlamentare tutti gli atti ed una relazione con motivate conclusioni.

Se la sezione ha proposto l'archiviazione, ritenendo insussistente o non provato il reato, la commissione ne prende atto.

In diversa ipotesi la commissione consente all'inquisito di prendere visione degli atti e di esercitare il proprio diritto di difesa attraverso la presentazione di memorie difensive.

Sentito il parere dell'imputato, la commissione o rimette gli atti alla assemblea o può a questo punto decidere (ma è richiesta la maggioranza dei quattro quinti dei componenti) che, malgrado il parere della sezione istruttoria, il procedimento venga archiviato.

Si applica il classico criterio della prevalenza dell'interesse globale dello Stato su quello particolare all'esercizio della pretesa punitiva.

Il caso di scuola solitamente indicato è illuminante: il Ministro degli interni, che ordina il rilascio di un passaporto falso ad un « pentito », per facilitare operazioni di rilievo contro il terrorismo, compie teoricamente un reato.

Sarebbe però contrario all'interesse dello Stato sottoporlo a processo per aver servito, sia pure in forma anomala, le supreme esigenze della Repubblica.

Perchè il divieto di procedere non sia un espediente della maggioranza, a copertura di comportamenti censurabili, la norma dispone, con notevole rigore, che la decisione (in altri paesi affidata ad un organo monocratico) sia adottata dalla commissione con la maggioranza qualificata (come si è detto) dei quattro quinti dei componenti: cioè con l'assenso di pressocchè tutti i gruppi presenti in Parlamento.

h) Gli articoli 10 e 11 regolamentano la messa in stato d'accusa o l'archiviazione quando gli atti sono rimessi alla assemblea del Senato e le modalità del processo. Per ristabilire un principio di legalità e come logica conseguenza della parità di trattamento di senatori e deputati, di parlamentari e laici, si vieta quanto oggi accade: che un senatore e un deputato possano partecipare non solo alla discussione ma alla stessa votazione, sulla propria colpevolezza.

Se il Senato delibera la messa in stato d'accusa il giudizio si svolge in primo grado, in analogia a quanto previsto per la istruttoria, avanti alla sezione della Corte d'appello, sorteggiata all'inizio dell'anno giudiziario.

Evidentemente non possono partecipare al collegio, secondo i comuni princìpi, coloro che abbiano fatto parte della sezione istruttoria.

i) Gli articoli 12 e 13 applicano le convenzioni europee sulla impugnabilità delle sentenze, dichiarandole appellabili nel merito davanti ad una sezione penale della Cassazione, sorteggiata all'inizio dell'anno, e ricorribili, per soli motivi di legittimità, dinanzi alle Sezioni unite.

l) L'articolo 14 e è la classica norma di chiusura che abroga ogni disposizione incompatibile con la presente legge.

* * *

Onorevoli colleghi, riteniamo di aver illustrato con fredda obiettività pregi e limiti del testo sottoposto al vostro esame.

Non avendo ceduto alla tentazione di una valutazione panglossiana delle norme, possiamo, con serenità, invitarvi a esprimere il vostro voto favorevole ad una proposta che attua un significativo miglioramento della attuale situazione; essa è, in questo momento, l'unica capace di ottenere sufficienti assensi, non pregiudica ulteriori maturazioni, va giudicata razionalmente per quanto offre di positivo e non, come lamentava Gramsci nella lettera al fratello Carlo del 19 dicembre 1929, condizionati da « quegli stati d'animo volgari e banali che si chiamano pessimismo e ottimismo ».

CASTELLI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Norme in materia di procedimenti di accusa e modificazioni agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e agli articoli 12 e 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.

Art. 1.

L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 96. - Per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono giudicati dall'autorità giudiziaria ordinaria previa deliberazione del Senato della Repubblica.

Con legge costituzionale sono fissate le norme fondamentali del procedimento ed è determinata, nell'ambito dell'ordine giudiziario, la identificazione degli organi competenti al giudizio ».

Art. 2.

1. All'articolo 134, ultimo comma, della Costituzione, sono soppresse le parole « ed i Ministri ».

2. All'articolo 135, settimo comma, della Costituzione, sono soppresse le parole « e contro i Ministri ».

Art. 3.

L'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Art. 12. - Le deliberazioni sulla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica sono assunte dal Parlamento in seduta comune su relazione di una Commissione parlamentare.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

La Commissione è composta da ventuno parlamentari. Il Presidente è nominato dai Presidenti delle Camere; gli altri componenti appartengono in parti uguali a ciascuna delle Camere dalle quali sono eletti con deliberazione adottata in conformità dei propri regolamenti ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri, la pena può essere aumentata fino ad un terzo, anche oltre la misura stabilita, in caso di circostanze che rivelino l'eccezionale gravità del reato ».

Art. 5.

1. Presso il Senato della Repubblica è costituita una Commissione permanente per l'esercizio delle funzioni previste dalle successive disposizioni della presente legge.

2. La Commissione è composta da ventuno senatori, eletti all'inizio di ogni legislatura ed è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.

3. Quando riceva denunzia o rapporto di un fatto concernente uno dei reati ai quali si riferisce l'articolo 96 della Costituzione, il Presidente del Senato della Repubblica ne investe la Commissione prevista dal comma 1 del presente articolo.

Art. 6.

Presso ciascuna Corte di appello è costituita, per l'esercizio delle funzioni previste dalle successive disposizioni della presente legge, una Sezione istruttoria composta da tre magistrati sorteggiati, all'inizio di ogni anno giudiziario, tra i consiglieri della Corte e presieduta dal più anziano nel ruolo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

1. Quando la notizia del reato appaia manifestamente infondata, la Commissione di cui all'articolo 5 delibera l'archiviazione, allo stato degli atti, con la maggioranza di due terzi dei componenti.

2. Ove non venga deliberata l'archiviazione, la Commissione trasmette gli atti alla Sezione istruttoria perchè proceda alle indagini nel termine di cinque mesi, prorogabile, su motivata richiesta della Sezione istruttoria e su deliberazione della Commissione stessa, per un tempo non superiore ad ulteriori tre mesi.

Art. 8.

1. L'esecuzione di provvedimenti coercitivi e di quasiasi altra misura che incida sulla libertà personale o consista in perquisizione personale o domiciliare deve essere sottoposta ad autorizzazione da parte della Commissione di cui all'articolo 5.

2. Entro cinque giorni l'autorizzazione deve essere convalidata dalla Assemblea del Senato. In caso di mancata convalida l'autorizzazione si intende revocata e resta priva di ogni effetto.

Art. 9.

1. La Sezione istruttoria di cui all'articolo 6, investita ai sensi dell'articolo 7, nel termine previsto dallo stesso articolo trasmette alla Commissione di cui all'articolo 5 tutti gli atti ed una relazione contenente motivate conclusioni.

2. La Commissione, ove la Sezione abbia concluso per l'archiviazione, ne prende atto.

3. Quando le conclusioni della Sezione siano diverse, la Commissione dà notizia dell'avvenuta trasmissione all'inquisito, il quale può prendere visione di tutti gli atti e presentare memorie difensive nel termine di quindici giorni dall'avviso.

4. Decorso tale termine, la Commissione, con provvedimento motivato e con la mag-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

gioranza dei quattro quinti dei componenti, può disporre la archiviazione.

5. In caso di mancata archiviazione la Commissione trasmette una relazione all'Assemblea del Senato.

Art. 10.

L'Assemblea del Senato della Repubblica delibera la messa in stato di accusa o l'archiviazione. Non partecipa alla deliberazione il senatore al quale il procedimento si riferisca.

Art. 11.

1. Ove sia stata deliberata la messa in stato di accusa, il giudizio spetta in primo grado ad una sezione della Corte di appello competente per territorio, sorteggiata all'inizio di ciascun anno giudiziario.

2. Non possono partecipare al collegio, in relazione ad un determinato procedimento, coloro che abbiano fatto parte della Sezione istruttoria di cui all'articolo 6, durante il tempo in cui sono state svolte indagini in ordine ai fatti oggetto dello stesso procedimento. Alla sostituzione si provvede mediante sorteggio fra tutti i consiglieri della Corte di appello.

Art. 12.

Le sentenze di primo grado sono appellabili in secondo grado innanzi alla Corte di cassazione ed il relativo procedimento si svolge innanzi ad una Sezione penale sorteggiata all'inizio di ciascun anno giudiziario.

Art. 13.

Le sentenze di secondo grado sono impugnabili per motivi di legittimità innanzi alle Sezioni unite della Corte di cassazione.

Art. 14.

È abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE n. 40

D'INIZIATIVA DEL SENATORE ROMUALDI

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« All'elezione partecipano i deputati italiani al Parlamento europeo e tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale, in modo che sia assicurata la rappresentanza di tutte le minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Trenta giorni prima che scada il mandato, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento integrato dai deputati italiani al Parlamento europeo e dai delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica ».

Art. 3

Il secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, integrato dai deputati italiani al Parlamento europeo, a maggioranza assoluta dei suoi membri ».

Art. 4.

L'articolo 91 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune, integrato dai deputati italiani al Parlamento europeo ».

Art. 5.

L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri sono posti in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, integrato dai deputati italiani al Parlamento europeo, per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni ».

Art. 6.

Il quarto comma dell'articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune, integrato dai deputati italiani al Parlamento europeo, tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio ».

Art. 7.

Il primo comma dell'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune, integrato dai deputati italiani al Parlamento europeo, e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa ».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE n. 42

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PERNA ED ALTRI

Art. 1.

L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono giudicati dall'autorità giudiziaria ordinaria previa autorizzazione a procedere della Camera alla quale appartengono o, se non sono membri del Parlamento, del Senato della Repubblica.

Nel caso di procedimento riguardante più soggetti appartenenti a Camere diverse o se uno di essi non sia membro del Parlamento, le autorizzazioni previste nel precedente comma spettano al Senato della Repubblica. Uguale autorizzazione è richiesta per l'esecuzione di provvedimenti coercitivi e cautelari.

Non si applicano il secondo ed il terzo comma dell'articolo 68 ».

Sono soppresse, nell'articolo 134, ultimo capoverso, della Costituzione, le parole: « ed i Ministri », e nell'articolo 135, settimo comma, le parole: « e contro i Ministri ».

Art. 2.

L'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Le deliberazioni sulla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica sono assunte dal Parlamento in seduta comune su relazione di una Commissione parlamentare.

La Commissione è composta da ventuno parlamentari, undici appartenenti ad una delle Camere e dieci all'altra, eletti da ciascuna delle due Camere ogni volta che si rinnova, con deliberazioni adottate a maggioranza in conformità del proprio Regolamento.

Il numero maggiore dei commissari competerà, legislatura per legislatura, alternativamente, all'una e all'altra Camera. Nella prima elezione la Commissione sarà costituita da undici deputati e dieci senatori.

Il presidente è eletto dalla Commissione nel proprio seno ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai Ministri, la pena può essere aumentata fino ad un terzo in caso di circostanze che rivelino l'eccezionale gravità del reato ».

DISEGNO DI LEGGE
n. 98

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MALAGODI ED ALTRI

Art. 1.

La Commissione prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, ricevuta la denunzia a carico del Presidente della Repubblica o del Presidente del Consiglio dei Ministri o di Ministri a norma degli articoli 90 e 96 della Costituzione, investe del compimento delle indagini l'autorità giudiziaria competente per territorio trasmettendole la denunzia.

L'autorità giudiziaria procede alle indagini e agli esami secondo le regole del rito sommario previste dal codice di procedura penale.

Qualora l'autorità giudiziaria ritenga necessario adottare provvedimenti aventi ad oggetto l'arresto o la limitazione della libertà personale dell'inquisito nonchè perquisizioni personali e domiciliari a carico di esso, deve chiederne l'autorizzazione alla Camera a cui l'inquisito appartiene se si tratta di parlamentare o alla Camera dei deputati se l'inquisito non è parlamentare.

Nel caso previsto dal comma precedente la Camera decide su relazione della Commissione.

Art. 2.

L'autorità giudiziaria entro il termine di due mesi, prorogabile per altri due con ordinanza della Commissione, deposita presso la Presidenza della Commissione stessa una relazione contenente le prove raccolte, i provvedimenti adottati e le loro motivazioni, nonchè, qualora ritenga che i fatti siano manifestamente infondati, la proposta di non doversi procedere.

Art. 3.

La Commissione, ricevuta dall'autorità giudiziaria la relazione di cui all'articolo precedente, può deliberare un supplemento di indagine, indicandone gli oggetti e assegnando un termine per la presentazione di una relazione suppletiva.

Qualora l'autorità giudiziaria abbia formulato la proposta di non doversi procedere, la conforme deliberazione della Commissione è adottata con ordinanza motivata a maggioranza semplice.

Qualora l'autorità giudiziaria non abbia formulato la proposta di non doversi procedere, la Commissione può tuttavia deliberare il non doversi procedere con ordinanza motivata e a maggioranza dei quattro quinti dei suoi componenti.

Art. 4.

La Commissione, qualora ritenga di non deliberare il non doversi procedere, trasmette al Presidente della Camera dei deputati le risultanze delle indagini svolte dall'autorità giudiziaria, accompagnandole con le indicazioni dei capi di accusa e una relazione illustrativa.

Art. 5.

Il Parlamento in seduta comune esamina la relazione della Commissione e le risultanze delle indagini dell'autorità giudiziaria. Qualora non ritenga necessario che siano esperite altre specifiche indagini, il Parlamento delibera la messa in stato d'accusa, stabilendo in maniera definitiva i capi di imputazione o il non doversi procedere.

Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 17 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, è sostituito dal seguente:

« La deliberazione di messa in stato d'accusa, prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è adottata dal Parlamento in seduta comune, a scrutinio segreto, a norma dell'articolo 90 della Costituzione, se è relativa al Presidente della Repubblica, e a norma dell'articolo 96 della Costituzione, se è relativa al Presidente del Consiglio dei Ministri o ai Ministri» .

Art. 7.

Nella Commissione deve essere assicurata la presenza di almeno un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare.

Art. 8.

I procedimenti inquirenti in atto a carico di Presidenti della Repubblica o di Presidenti del Consiglio dei Ministri o di Ministri devono svolgersi secondo la procedura stabilita nella presente legge, salvo che la Commissione non abbia già posto in essere atti istruttori, nel qual caso la stessa Commissione può decidere se proseguire nell'istruzione sino alla relazione al Parlamento o adempiere a quanto disposto dall'articolo 1 della presente legge.

La Commissione, qualora decida di applicare la procedura prevista dalla presente legge, stabilisce quali atti istruttori debbano essere compiuti dall'autorità giudiziaria, così come previsto dall'articolo 1 della presente legge.

Art. 9.

È abrogata ogni norma contraria o incompatibile con la presente legge.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE n. 443

D'INIZIATIVA DEI SENATORI GUALTIERI ED ALTRI

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« In tali casi è messo in stato d'accusa da un Collegio di cinque commissari eletti dal Parlamento in seduta comune ».

Art. 2.

L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri sono posti in stato d'accusa per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni dal Collegio previsto dall'articolo 90 della Costituzione ».

Art. 3.

(1) I commissari d'accusa sono eletti, all'inizio di ogni legislatura, con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici costituzionali fra i cittadini italiani aventi i requisiti per l'eleggibilità a giudice costituzionale.

(2) I commissari d'accusa sono soggetti alle medesime incompatibilità dei giudici costituzionali e nell'esercizio della loro funzione ne assumono lo stato giuridico.

Art. 4.

(1) Per i procedimenti d'accusa previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, la Corte costituzionale nomina nel proprio seno cinque giudici, che compongono la Sezione istruttoria della Corte. Essa è presieduta dal giudice anziano.

(2) La Corte è convocata dal suo presidente per la elezione dei componenti della Sezione istruttoria contestualmente alla seduta comune del Parlamento di cui all'articolo 3 della presente legge.

Art. 5.

(1) Il Collegio d'accusa, cui la Magistratura invia gli atti dei procedimenti nel corso dei quali siano stati ravvisati gli estremi dei reati di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione, ove ritenga l'accusa manifestamente infondata, trasmette gli atti alla Sezione istruttoria della Corte costituzionale chiedendo che venga emessa ordinanza di archiviazione.

(2) Ove ritenga l'accusa non manifestamente infondata, il Collegio d'accusa promuove l'azione penale e trasmette gli atti alla Sezione istruttoria della Corte costituzionale, chiedendo l'apertura dell'istruttoria e dandone avviso all'imputato.

(3) La Sezione istruttoria, ricevuta la richiesta di archiviazione, se ritiene di accoglierla, provvede definitivamente mediante ordinanza emessa in camera di consiglio. Se ritiene di non accoglierla, pronuncia ordinanza di apertura dell'istruttoria, dandone avviso al Collegio d'accusa e all'imputato.

(4) A tutti gli atti compiuti dalla Sezione istruttoria hanno facoltà di assistere il Collegio d'accusa e la difesa dell'imputato. Tutte le deliberazioni della Sezione istruttoria devono essere adottate sentito il Collegio d'accusa e la difesa dell'imputato.

Art. 6.

(1) Compiuta l'istruttoria, la Sezione istruttoria comunica gli atti al Collegio d'accusa e all'imputato per la presentazione delle requisitorie e delle difese.

(2) Successivamente emette sentenza di non doversi procedere ovvero ordinanza motivata di rinvio a giudizio.

Art. 7.

L'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte non facenti parte della Sezione istruttoria, undici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per la eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari ».

Art. 8.

(1) La chiusura della legislazione non sospende il procedimento d'accusa.

(2) Il Collegio d'accusa esercita le sue funzioni fino alla conclusione dei procedimenti in corso al momento dello scioglimento delle Camere.

Art. 9.

(1) Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale il Parlamento in seduta comune provvede ad eleggere il Collegio d'accusa di cui all'articolo 3.

(2) Il Presidente della Camera dei deputati, presso la quale si costituisce l'Ufficio del Collegio d'accusa, provvede a trasmettere al Collegio tutti gli atti e la documentazione dei procedimenti in corso presso la cessata Commissione inquirente per i quali non sia stata ancora predisposta l'archiviazione o richiesta la messa in stato d'accusa o il proscioglimento dei Ministri inquisiti.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE n. 583

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MANCINO ED ALTRI

Art. 1.

L'articolo 96 della Costituzione è abrogato.

Nell'articolo 134, ultimo capoverso, della Costituzione, sono soppresse le parole: « ed i Ministri ».

Nell'articolo 135, settimo comma, della Costituzione, sono soppresse le parole: « e contro i Ministri ».

Art. 2.

Dei reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri, anche se cessati dalla carica, conosce l'autorità giudiziaria secondo le norme della presente legge.

Per gli atti di spettanza del Parlamento è competente la Camera di appartenenza. Quando i fatti siano attribuiti a chi non è membro del Parlamento oppure a più soggetti appartenenti a Camere diverse, la competenza spetta al Senato.

Art. 3.

Quando abbia notizia di un fatto rientrante nell'ipotesi considerata nel primo comma dell'articolo 2, il Presidente della Camera competente ne investe l'apposita Commissione permanente costituita in base al proprio regolamento all'inizio di ciascuna legislatura e composta in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.

Ove manchi ogni parvenza di fondatezza dei fatti dei quali sia pervenuta notizia, la Commissione prevista dal comma precedente ne fa espressa dichiarazione con la maggioranza di sei decimi dei componenti. Altrimenti, sentito l'interessato, riferisce al più presto alla Camera ai fini dell'apertura dell'istruttoria giudiziaria.

Per l'esecuzione dei provvedimenti coercitivi e cautelari è richiesta l'autorizzazione della Camera competente.

Nei casi di estrema urgenza le autorizzazioni previste dal comma precedente possono essere rilasciate dall'ufficio di presidenza della Commissione, ma decadono se non confermate dalla Commissione entro 48 ore e dalla Camera entro le successive 48 ore.

Art. 4.

Intervenuta la deliberazione di apertura dell'istruttoria giudiziaria prevista dal secondo comma dell'articolo precedente, il Presidente della Camera competente trasmette gli atti alla Commissione istruttoria perchè dia corso alle indagini.

La Commissione istruttoria è composta di cinque magistrati ordinari sorteggiati all'inizio di ciascuna legislatura in seduta pubblica dal primo presidente della Corte di cassazione e presieduta dal più anziano di essi. Il sorteggio avviene tra i presidenti titolari delle sezioni della Corte e gli avvocati generali della Procura generale presso la stessa. Sono estratti a sorte tra i medesimi magistrati anche tre supplenti, i quali seguono i lavori della Commissione senza parteciparvi attivamente e sottentrano ai titolari nel caso di necessità di sostituzione. Se raggiunti dai limiti di età durante l'espletamento del mandato i componenti effettivi e supplenti della Commissione vengono trattenuti in servizio ai fini dell'espletamento e fino al compimento del mandato.

La Commissione istruttoria dispone dei poteri attribuiti all'autorità giudiziaria, che procede all'istruttoria col rito sommario. Essa può delegare a uno o più commissari il compimento di atti istruttori.

L'indagine della Commissione si conclude con una dettagliata relazione, da presentare alla Camera competente entro sei mesi.

Art. 5

Ricevuta la relazione della Commissione istruttoria, la Camera competente delibera entro quaranta giorni, su relazione della pro-

pria Commissione di cui all'articolo 3, se archiviare il caso, disporre ulteriori indagini o rinviare a giudizio le persone incolpate.

Art. 6.

Il giudizio promosso ai sensi dell'articolo precedente è attribuito alla competenza della Corte d'appello di Roma, ed è affidato ad un collegio composto dal primo presidente, o, in caso di vacanza o impedimento, da chi ne fa le veci, e dai quattro presidenti di sezione più anziani. Il collegio è presieduto dal primo presidente o da chi ne fa le veci. Alle udienze assistono i tre presidenti di sezione di anzianità immediatamente inferiore, i quali sono chiamati a sottentrare ai primi in caso di necessità di sostituzione. Si applica la disposizione del secondo comma, quarto periodo, dell'articolo 4.

Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore generale o, in sua vece, dall'avvocato generale presso la Corte d'appello.

Art. 7.

Le sentenze emesse a conclusione del giudizio di cui all'articolo 6 sono impugnabili davanti alla Corte di cassazione, la quale pronuncia come giudice di secondo e ultimo grado. Del giudizio conosce un collegio composto dal primo presidente, o, in caso di vacanza o impedimento, da chi ne fa le veci, dai tre presidenti di sezione titolari più anziani e dai tre consiglieri più anziani delle sezioni unite penali. Il collegio è presieduto dal primo presidente o da chi ne fa le veci. Non possono partecipare al collegio i magistrati che abbiano fatto parte della Commissione istruttoria di cui all'articolo 4. Alle udienze assistono, in qualità di potenziali supplenti, i due presidenti di sezione titolari e i due consiglieri delle sezioni unite penali immediatamente meno anziani di quelli che fanno parte del collegio. Si applica la disposizione del secondo comma, quarto periodo, dell'articolo 4.

Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore generale o, in sua vece, dall'avvocato generale più anziano della Corte di cassazione. Nel caso che il magistrato cui spetterebbe abbia fatto parte della Commissione istruttoria, sottentrano, nell'ordine, gli avvocati generali di anzianità immediatamente inferiore che siano compatibili, o, in difetto, il sostituto procuratore generale più anziano.

Art. 8.

Gli organi di cui agli articoli 4, 6 e 7 sono costituiti in base allo stato giuridico dei magistrati al momento in cui l'organo viene rispettivamente investito del caso.

Art. 9.

Al giudizio di cui agli articoli 6 e 7 si applicano le norme comuni sul processo penale.

Art. 10.

La pena può essere aumentata fino a un terzo in caso di circostanze che rivelino l'eccezionale gravità del reato.

Art. 11.

Con legge ordinaria saranno emanate le norme integrative e di attuazione della presente legge.

Art. 12.

Per i procedimenti in corso si osservano le norme attualmente vigenti.

Art. 13.

Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con la presente legge.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE n. 752

D'INIZIATIVA DEI SENATORI JANNELLI ED ALTRI

Art. 1.

L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« I reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri, anche se cessati dalla carica, sono giudicati dall'autorità giudiziaria ordinaria, secondo le norme stabilite da legge costituzionale, previa deliberazione di rinvio a giudizio del Senato della Repubblica ».

Nell'articolo 134, ultimo capoverso, della Costituzione soon soppresse le parole: « ed i Ministri ».

Nell'articolo 135, settimo comma, della Costituzione sono soppresse le parole: « ed i Ministri ».

Art. 2.

L'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è sostituito dal seguente:

« La messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica è deliberata dal Parlamento in seduta comune su relazione di una Commissione costituita di ventuno parlamentari, undici appartenenti ad una delle Camere e dieci all'altra, eletti da ciascuna delle Camere, ogni volta che si rinnova, con deliberazioni adottate a maggioranza in conformità del proprio Regolamento.

Il numero maggiore dei commissari spetta alternativamente, legislatura per legislatura, all'una o all'altra Camera. Nella prima costituzione la Commissione è composta di undici deputati e dieci senatori.

Il presidente è eletto dalla Commissione nel proprio seno ».

Nell'articolo 13, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, sono soppresse le parole: « il Presidente del Consiglio dei Ministri o i Ministri, ».

L'articolo 14 e il secondo comma dell'articolo 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, sono abrogati.

Art. 3.

Quando abbia notizia di un fatto suscettibile di rientrare tra i reati considerati dall'articolo 96 della Costituzione, il Presidente del Senato della Repubblica ne investe l'apposita Commissione permanente costituita di ventuno senatori, eletti all'inizio di ciascuna legislatura, e composta in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari.

Qualora la notizia di reato appaia manifestamente infondata, la Commissione ne delibera l'archiviazione con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Altrimenti richiede le necessarie indagini al Collegio degli istruttori previsto dall'articolo 4, stabilendo per esse un termine.

Art. 4.

Il Collegio degli istruttori è composto di tre magistrati della Corte di cassazione, di un magistrato del Consiglio di Stato e di un magistrato della Corte dei conti, eletti dall'Assemblea del Senato della Repubblica all'inizio di ciascuna legislatura. Sono parimenti eletti, in qualità di potenziali supplenti, due magistrati della Corte di cassazione, un magistrato del Consiglio di Stato ed un magistrato della Corte dei conti.

Per l'espletamento delle indagini il Collegio si avvale degli stessi poteri di cui dispone l'autorità giudiziaria nello svolgimento dell'istruzione e può delegare il compimento di singoli atti, che non concernano misure coercitive o cautelari, ad uno o più dei propri componenti.

L'esecuzione di provvedimenti coercitivi e cautelari deve essere preventivamente autorizzata dalla Commissione prevista dall'articolo 3 ed eventualmente convalidata a norma dell'articolo 6.

Entro il termine stabilito il Collegio presenta alla Commissione una relazione con-

tenente le prove raccolte, i provvedimenti adottati e le proprie conclusioni. In particolare, se ritiene che non si debba procedere per la palese insussistenza del fatto o della responsabilità, ne fa esplicita proposta.

Art. 5.

Ricevuta la relazione dal Collegio degli istruttori, ove non richieda al Presidente del Senato della Repubblica la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria competente perchè il fatto non rientra tra i reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, la Commissione può disporre un supplemento di indagini ovvero deliberare l'archiviazione per i motivi di cui all'ultimo comma del precedente articolo o anche redigere la propria relazione per l'Assemblea del Senato.

Su proposta del Collegio degli istruttori la Commissione delibera l'archiviazione con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Ove manchi la proposta, l'archiviazione è deliberata a maggioranza di sei settimi dei componenti. La relazione per l'Assemblea del Senato deve contenere la enunciazione di ogni elemento di fatto e di diritto acquisito, gli eventuali addebiti e le proposte conclusive.

L'Assemblea del Senato si riunisce entro quaranta giorni dalla data di trasmissione della relazione e, in conformità del proprio Regolamento, delibera il non doversi procedere o dispone ulteriori indagini o rinvia a giudizio le persone inquisite.

Art. 6.

Non sono necessarie nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri, anche cessati dalla carica, che siano membri del Parlamento, le autorizzazioni richieste dall'articolo 68 della Costituzione.

Tuttavia l'ordine di arresto emesso nei confronti delle persone indicate nell'articolo 96 della Costituzione, ancorchè autorizzato dalla Commissione di cui all'articolo 3, deve essere convalidato entro venti giorni dall'Assemblea del Senato della Repubblica.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri rinviati a giudizio sono sospesi dalla carica. Anteriormente alla deliberazione di rinvio a giudizio dell'Assemblea del Senato, la Commissione può proporre a maggioranza assoluta dei componenti, considerata la gravità dei fatti e delle circostanze, la sospensione dalla carica; essa viene deliberata dall'Assemblea del Senato a maggioranza assoluta dei suoi membri entro quindici giorni dalla proposta.

Art. 7.

Il giudizio sui reati commessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri è affidato ad una sezione penale della Corte di cassazione composta dal numero di magistrati stabilito per legge e sorteggiata all'inizio di ogni anno giudiziario in seduta pubblica dal primo presidente della Corte di cassazione.

Le sentenze emesse a conclusione del giudizio previsto dal precedente comma sono impugnabili davanti alle sezioni unite penali della Corte di cassazione nella composizione stabilita per legge, che si pronunciano in via definitiva.

Non possono partecipare ai collegi indicati nei precedenti commi le persone che hanno fatto parte del Collegio degli istruttori di cui al primo comma dell'articolo 4.

Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate nel giudizio di primo grado da uno degli avvocati generali presso la Corte di cassazione scelto o subentrato, in caso di sostituzione, secondo l'ordine della maggiore anzianità; e nel giudizio di appello dal procuratore generale presso la stessa Corte o, in caso di necessaria sostituzione, da chi ne fa le veci.

Art. 8.

È attribuita alla Corte costituzionale la risoluzione dei conflitti relativi alla compe-

tenza che insorgano tra il giudice previsto nel precedente articolo 7 ed altro giudice.

Art. 9.

Per i procedimenti già iniziati al momento dell'entrata in vigore della presente legge si osservano le norme precedentemente vigenti e i relativi giudizi restano attribuiti alla Corte costituzionale.

La Commissione prevista dall'articolo 3 è costituita per la prima volta entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

È abrogata ogni disposizione che sia in contrasto o comunque incompatibile con la presente legge.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE n. 993

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BIGLIA ED ALTRI

Art. 1.

L'articolo 96 della Costituzione è così sostituito:

« Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri sono posti in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri, per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

Essi sono giudicati dalla Corte costituzionale a norma degli articoli 134 e 135.

Per gli altri reati, commessi nell'esercizio delle loro funzioni, essi sono giudicati dalla autorità giudiziaria ordinaria.

Anche se essi non siano più in carica, l'autorità giudiziaria ordinaria non può procedere ove manchi l'autorizzazione prevista dall'articolo 68 da parte della Camera di appartenenza ovvero da parte di una delle Camere qualora l'accusato non sia membro del Parlamento.

L'autorizzazione si intende data se non sia negata con deliberazione adottata dalla Camera competente entro quattro mesi dalla richiesta dell'autorità giudiziaria ordinaria ».

Art. 2.

È abrogata ogni norma non compatibile con le disposizioni della presente legge costituzionale.